



*Sentenza N. 10/24*

*R.G. TF 6/2024*

*(Proc. PF 34/2023)*

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 18 marzo 2024, così composto:

**Avvocato Fabio Iudica** - Presidente

**Avvocato Gabriele Pezzano** - Componente

**Avvocato Stella Riberti** - Componente Relatore

Ha deciso in ordine al deferimento nei confronti di:

- **signor Daniele CASONI (tess. CF 072165 – Cod. Soc. MI913)**
- **signor Danilo DENARO (tess. CF072383 – Cod. Soc. MI851)**
- **signor Lorenzo ARTIOLI (tess. MI5859 – Cod. Soc. MI819)**
- **A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS (Cod. Soc. MI819)**

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 19 giugno 2023 all'Ufficio della Procura Federale da parte dei signori Marcello Braghieri, Juri Chizzini, Milena Foti, Francesco Greco e Antonio Brancati con riferimento a presunte violazioni disciplinari riguardanti l'A.S.D. Naviglio Running Team asserendo due tipi di potenziali violazioni regolamentari:

- violazioni antiregolamentari poste in essere dal signor Daniele Casoni in occasione delle manifestazioni podistiche di Atene (2021), Parma (2021), Milano (2022), Londra (2023);
- pretese irregolarità poste in essere in relazione all'assemblea dell'A.S.D. Naviglio Running Team (Cod. Soc. MI913) dell'11 gennaio 2023 e "anomalie di natura amministrativo-contabile" da parte del Presidente e l.r.p.t. della stessa, signor Christian Balzaretto, ivi incluso per: irregolarità nella convocazione dell'assemblea; insulti e minacce avanzate da un tesserato della società nel corso dell'assemblea ma non inclusi nel verbale dell'assemblea; trasmissione del verbale dell'assemblea in questione dopo circa un mese e incompleto di alcuni fatti rilevanti occorsi nel corso dell'assemblea (tra cui i predetti insulti e minacce); mancata integrazione del verbale a seguito della richiesta



avanzata dai segnalanti; mancata "*rendicontazione contabile di costi e ricavi*"; mancata segnalazione alla FIDAL di comportamenti disciplinarmente rilevanti da parte del signor Casoni.

2. In data 3 luglio 2023, la Procura Federale ha avviato le indagini.
3. In data 4 luglio 2023, con Delibera n. 20 del Consiglio Federale, è stata disposta la sospensione dall'1 agosto 2023 al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi alla Procura Federale, comprensivi dei termini relativi alle indagini.
4. In data 27 settembre 2023, l'Ufficio della Procura Federale ha richiesto una prima proroga per il termine delle indagini, concessa in pari data.
5. In data 10 novembre 2023, l'Ufficio della Procura Federale ha richiesto una seconda proroga per il termine delle indagini, concessa in data 13 novembre 2023.
6. Nel corso dell'attività istruttoria, la Procura Federale ha svolto le audizioni delle seguenti persone:
  - signor Christian Balzaretti il 21 settembre 2023 (cui è seguita la produzione di allegati);
  - signor Juri Chizzini il 21 settembre 2023;
  - signora Milena Foti del 22 settembre 2023 (cui è seguita la produzione di allegati);
  - signor Giuseppe Di Ceglie del 22 settembre 2023;
  - signor Daniele Casoni del 12 ottobre 2023 (cui è seguita la produzione di allegati).
7. La Procura Federale ha richiesto i seguenti documenti e informazioni ai fini delle indagini:
  - alla SSD RSC Active Team, in data 22 settembre 2023, l'elenco dei partecipanti alla manifestazione e relativa classifica (comprensiva degli atleti ritirati e squalificati), cui è seguito riscontro in data 26 settembre 2023 (doc. 10 allegato all'atto di deferimento);
  - alla Parmarathon A.S.D., in data 22 settembre 2023, l'elenco dei partecipanti alla manifestazione e relativa classifica (comprensiva degli atleti ritirati e squalificati) nonché l'elenco dei giudici FIDAL presenti, cui è seguito riscontro in data 25 settembre 2023 (doc. 11 allegato all'atto di deferimento);
  - alla SEGAS – Hellenic Athletic Association, in data 25 settembre 2023, l'elenco dei partecipanti alla manifestazione e relativa classifica nonché il regolamento di gara e la conferma della documentazione medica necessaria al momento dell'iscrizione alla gara, cui è seguito riscontro in data 23 novembre 2023 (doc. 12 allegato all'atto di deferimento).



8. La Procura Federale, all'esito dell'attività di indagine, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti regolamentari per contestare alcuna violazione disciplinare nei confronti dei deferiti in relazione alle seguenti condotte lamentate nella segnalazione del 19 giugno 2023:

- con riferimento alla manifestazione “*La Venti4*” (24 km) di Parma del 17 ottobre 2021 risultando pacifico, in quanto ammesso dallo stesso incolpato in sede di audizione, che il signor Casoni sia partito in anticipo rispetto agli altri concorrenti; in ragione della squalifica del medesimo da parte dei giudici di gara FIDAL presenti alla manifestazione per le stesse ragioni contestate nella segnalazione, la Procura Federale ha ritenuto di non dovere ulteriormente procedere in sede disciplinare con riguardo a tale manifestazione;
- con riguardo alle presunte irregolarità poste in essere in occasione dell'assemblea della A.S.D. Naviglio Running Team dell'11 gennaio 2023 e alle presunte anomalie di natura amministrativo-contabile da parte del Presidente e l.r.p.t. della stessa, signor Christian Balzaretti, la Procura Federale ha ritenuto all'esito dell'attività di indagine che (i) l'assemblea si fosse svolta in un clima di forte disaccordo interno alla società ma in assenza di condotte disciplinarmente rilevanti imputabili ai singoli partecipanti, e (ii) che non fossero emerse neppure anomalie di natura amministrativo-contabile, contenute nella segnalazione iniziale, sanzionabili sul piano disciplinare.

9. In aggiunta a quanto contenuto all'interno della segnalazione che ha dato avvio al procedimento, nel corso della fase di indagini l'A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS ha omesso di comunicare ai propri tesserati Francesco Salvatore Greco e Milena Foti l'avvenuta convocazione in audizione da parte della Procura Federale, contravvenendo all'obbligo di collaborazione con le Istituzioni Federali che incombe sulle società affiliate.

10. In data 19 dicembre 2023, la Procura Federale ha ritualmente notificato a mezzo PEC la Comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, ai deferiti nonché (i) al signor Christian Balzaretti e all'A.S.D. Naviglio Running Team (MI913) in persona del legale rappresentante signor Christian Balzaretti per avere quest'ultimo proposto al signor Daniele Casoni di partecipare alla gara con il suo pettorale in palese spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza e (ii) alla società Impossible Target (MI851), in persona del legale rappresentante signor Giacomo Lopopolo, per avere il tesserato Danilo Denaro, in occasione della Maratona di Atene del 14 novembre 2021, ritirato il pettorale dell'atleta Daniele Casoni presso l'area Expo della



manifestazione, consentendo a quest'ultimo di partecipare alla gara senza la necessaria certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid-19.

11. A seguito della notifica della predetta comunicazione di conclusione delle indagini, i signori Balzaretti, Denaro e Casoni hanno presentato alla Procura Federale, tramite i propri difensori, le rispettive domande di accesso agli atti, che sono state prontamente evase.

12. Tutti gli incolpati hanno presentato, tramite i propri difensori, memorie difensive.

13. La Procura Federale ha ritenuto che le argomentazioni dell'A.S.D. Impossible Target contenute nella memoria in data 8 gennaio 2024 fossero fondate, con conseguente esonero da responsabilità oggettiva a carico della società per la responsabilità del signor Denaro, all'epoca dei fatti tesserato con l'A.S.D. Naviglio Running Team.

14. In data 22 gennaio 2024, il signor Christian Balzaretti e l' A.S.D. Naviglio Running Team hanno trasmesso alla Procura Federale le rispettive proposte di definizione del procedimento *ex art. 60* del Regolamento di Giustizia FIDAL.

15. In data 24 gennaio 2024, sono conseguentemente stati sottoscritti i verbali per l'applicazione di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione, ai sensi della suddetta norma.

16. In data 5 febbraio 2024, la Procura Federale ha notificato agli incolpati l'atto di deferimento *ex art. 56* del Regolamento di Giustizia FIDAL contestando le seguenti violazioni:

- **Signor Daniele Casoni (tess. n. CF072165 – Cod. Soc. MI913):**

*"per avere:*

*a) partecipato alla Maratona di Atene del 14.11.2021 senza la necessaria certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid-19, espressamente richiesta dall'organizzazione, in violazione dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina, nonché dei regolamenti di gara e dei protocolli sanitari vigenti all'epoca dei fatti presso il luogo in cui si è svolta la manifestazione (con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. d del Regolamento di Giustizia FIDAL per avere indotto il signor Danilo Denaro a violare le norme e le disposizioni federali per consentirgli di ottenere il pettorale per la partecipazione alla gara);*

*b) in occasione della Maratona di Milano del 03.04.2022 fatto nuovamente ingresso all'interno del percorso di gara dopo essersi ritirato, tagliando il traguardo, in palese spregio del regolamento, delle Norme FIDAL per l'Organizzazione delle Manifestazioni, nonché dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, correndo oltretutto il rischio di costituire un pericolo per se stesso e per gli atleti regolarmente iscritti ed un intralcio per il regolare svolgimento della manifestazione.*



*Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 4 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione, ai protocolli sanitari vigenti all'epoca dei fatti, nonché alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. d) del Regolamento di Giustizia FIDAL".*

**- Signor Danilo Denaro (tess. n. CF072383 – Cod. Soc. MI851):**

*"per avere, in occasione della Maratona di Atene del 14.11.2021, ritirato il pettorale dell'atleta Daniele Casoni presso l'area Expo della manifestazione, consentendo a quest'ultimo di partecipare alla gara senza la necessaria certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid-19, espressamente richiesta dall'organizzazione, in violazione dei principi di probità, lealtà, correttezza presso il luogo in cui si è svolta la manifestazione.*

*Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 4 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione, ai protocolli sanitari vigenti all'epoca dei fatti, nonché alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni."*

**- Signor Lorenzo ARTIOLI (tess. n. MI5859 – Cod. Soc. MI819):**

*"in proprio e nella qualità di Presidente della ASD Alzaia Naviglio Runners, per avere omesso di comunicare alla sua tesserata Milena Foti l'avvenuta convocazione in audizione trasmessa in data 12.09.2023 dalla Procura Federale all'indirizzo PEC della Società risultante dall'anagrafica federale, contravvenendo all'obbligo di collaborazione con le Istituzioni federali che incombe su tutte le società affiliate, nonché in violazione dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalla carica di Presidente della Società.*

*Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL."*

**- A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS (MI819):**

*"in persona del legale rappresentante signor Lorenzo Artioli, a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per avere omesso di comunicare alla sua tesserata Milena Foti l'avvenuta convocazione in audizione trasmessa in data 12.09.2023 dalla Procura Federale all'indirizzo PEC della Società risultante dall'anagrafica federale,*





*contravvenendo all'obbligo di collaborazione con le Istituzioni federali che incombe su tutte le società affiliate, nonché in violazione dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3 lett. a), 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI".*

17. Il Tribunale Federale ha fissato udienza di discussione per il giorno 18 marzo 2024.

18. In data 13 marzo 2024 il signor Casoni ha depositato memoria difensiva tramite il proprio difensore, Avvocato Luigi Parenti.

19. All'udienza sono comparsi i deferiti (ad esclusione del signor Denaro, assente all'udienza) assistiti dai rispettivi Difensori e, per la Procura Federale, il Procuratore Aggiunto, Avvocato Matteo Annunziata

20. Preliminarmente i Difensori del signor Casoni sono stati invitati a prendere posizione rispetto alla tardiva fissazione dell'udienza, tenuto conto che il deferimento è stato notificato all'e-mail ordinaria del signor Casoni e non alla PEC (come richiesto) in data 5 febbraio 2024 e non in data 19 dicembre 2023, come erroneamente indicato nel proprio atto difensivo. I difensori hanno rinunciato alla rimessione in termini, pur non avendo avuto cognizione dell'atto di deferimento, in quanto inviato solo via e-mail ordinaria e non via PEC, e hanno richiesto di continuare la discussione.

21. Il Procuratore Aggiunto i è riportato integralmente all'atto di deferimento, richiedendo per l'incolpato Lorenzo Artioli la sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione e per l'A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS un'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00); gli incolpati, a mezzo del proprio difensore hanno aderito alle richieste sanzionatorie formulate dal Procuratore Aggiunto, con conseguente rinuncia delle parti all'appello.

22. Con riferimento al signor Casoni, il Procuratore Aggiunto, richiamandosi integralmente al proprio deferimento, ha rilevato che sono documentali e non contestati i fatti oggetto di incolpazione. Il Procuratore Aggiunto ha, dunque, richiesto quale sanzione disciplinare per il signor Casoni (i) 3 (tre) mesi di squalifica come sanzione base per la gara di Atene, più l'aggravante di un terzo (un mese) per aver indotto un terzo a commettere un illecito ex art. 9, comma 3, lettera d), del Regolamento di Giustizia FIDAL, e (ii) 30 (trenta) giorni di squalifica in relazione alla Maratona di Milano. I difensori del signor Casoni hanno insistito per l'assoluzione sia per mancanza dell'elemento soggettivo sia per mancanza dell'elemento oggettivo rispetto all'illecito contestato dalla Procura Federale sia per aver fatto legittimo affidamento rispetto a quando espressamente indicato dalla





propria associazione. In subordine, hanno chiesto la sanzione dell'ammonizione, laddove fosse ravvisata qualsiasi violazione.

23. Per il signor Denaro, la Procura Federale ha richiesto la sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica, per aver quest'ultimo concorso al compimento dell'illecito del signor Casoni.

24. Al termine dell'udienza il Tribunale si è riservato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

25. Il Tribunale Federale analizza nel prosieguo le posizioni dei deferiti in base ai rispettivi capi di incolpazione contenuti nell'atto di deferimento.

**(a)** Con riguardo al signor Artioli e all'A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS.

26. Le richieste formulate congiuntamente dai soggetti deferiti e dalla Procura Federale possono essere accolte sulla base delle considerazioni che seguono.

27. Le condotte descritte nell'atto di deferimento e negli atti del fascicolo della Procura Federale appaiono provate sulla base delle risultanze istruttorie e idonee a integrare l'illecito disciplinare contestato. La stessa società ha ammesso in sede di audizione e nelle proprie difese un livello di negligenza nel controllo delle caselle di posta certificata comunicate alla Federazione e nell'effettuazione delle comunicazioni ai propri tesserati, non avendo avvisato dell'audizione la signora Milena Foti.

28. Accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti in questione, il Tribunale Federale ritiene congrua, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione concordata tra i predetti Incolpati e la Procura Federale ex art. 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL, ovvero per il signor Lorenzo Artioli la sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione e per l'A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS, a titolo di responsabilità diretta, un'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).

**(b)** Con riguardo al signor Daniele Casoni

29. È documentalmente provato che il signor Casoni abbia commesso le violazioni contestate nell'atto di deferimento in occasione delle maratone di Atene 2021 e di Milano 2022. Nei propri scritti difensivi e in sede di udienza il medesimo ha giustificato le proprie condotte, rispettivamente:

- *"per aver fatto legittimo affidamento rispetto a quanto espressamente indicato dalla propria associazione"*, la quale non avrebbe (a detta del signor Casoni) specificato la necessità della conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid-19 ai fini della partecipazione alla gara; tuttavia, tale posizione è smentita dai messaggi *Whatsapp* della chat di gruppo creata tra i partecipanti alla Maratona di Atene 2021, riportati unitamente alla segnalazione trasmessa alla Procura Federale,



nonché dalle audizioni in data 19 settembre 2023 del signor Marcello Braghieri e in data 21 settembre 2023 del signor Christian Balzaretti. È, peraltro, indicativa la circostanza emersa in udienza circa il fatto che *"Nella nostra squadra solo io su 13 atleti penso di essere stato privo della necessaria documentazione medica"*, come ammesso dal deferito stesso. Ad ogni modo, anche qualora il signor Casoni fosse stato indotto dai messaggi *Whatsapp* scambiati della *chat* predetta, nondimeno egli avrebbe potuto chiedere chiarimenti e, ad ogni modo, astenersi dal gareggiare una volta compreso (come risulta documentalmente) il divieto sancito dal Regolamento di gara *sub doc. 12* allegato all'atto di deferimento. Per contro, dalla documentazione agli atti emerge che il signor Casoni ha intenzionalmente deciso di gareggiare in chiara violazione degli obblighi regolamentari. Anzi, a tal fine ha coinvolto il signor Denaro ai fini del ritiro del necessario pettorale, con conseguente responsabilità disciplinare di quest'ultimo e, non da ultimo, con conseguente rischio per la salute e l'incolumità di tutti i partecipanti alla competizione. Tale condotta del signor Casoni non può andare esente da responsabilità;

- parimenti infondate risultano le difese del signor Casoni con riguardo al comportamento tenuto dal medesimo in occasione della Maratona di Milano del 3 aprile 2022, atteso che, come chiarito in sede di udienza, la condotta disciplinarmente rilevante non attiene alla presenza di una pettorina o del chip (che il signor Casoni aveva tolto a seguito del ritiro dalla gara), bensì al solo fatto che lo stesso sia rientrato in gara e abbia tagliato il traguardo dopo essersi formalmente ritirato: condotta vietata, e che non può essere giustificata dalla tradizione del signor Casoni di percorrere gli ultimi metri delle proprie gare insieme alla propria figlia.

30. Ne deriva la responsabilità dell'incolpato signor Casoni.

31. Il Tribunale Federale ritiene congrue le richieste di sanzioni disciplinari formulate dalla Procura Federale in sede di udienza, ovvero: (i) 3 (tre) mesi di squalifica come sanzione base per la gara di Atene 2021, con l'aumento di un terzo (un mese) per aver indotto un terzo a commettere un illecito ex art. 9, comma 3, lettera d), del Regolamento di Giustizia FIDAL, e (ii) la sanzione (minima) di 30 giorni di squalifica in relazione alla Maratona di Milano 2022.

**(c)** Con riguardo al signor Danilo Denaro

32. Parimenti, risulta provato documentalmente il fatto che il signor Denaro in occasione della Maratona di Atene del 14 novembre 2021, abbia ritirato il pettorale dell'atleta Daniele Casoni presso l'area Expo della manifestazione, consentendo a quest'ultimo di partecipare alla gara senza la





necessaria certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid-19, espressamente richiesta dal regolamento di gara della manifestazione.

33. I pretesi raggiri dedotti dal signor Denaro nella propria memoria difensiva dell'8 dicembre 2023 e l'aiuto "*in buona fede*" di un compagno di squadra non possono essere ritenuti sufficienti ad liberare lo stesso da responsabilità, posto che lo stesso avrebbe potuto (e dovuto) agire con un livello più elevato di diligenza e rifiutarsi di ritirare il pettorale per conto del signor Casoni.

34. Nel caso di specie si ritiene il comportamento del signor Denaro giustifichi l'applicazione della sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta), in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3, 2 e 9.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione, ai protocolli sanitari vigenti all'epoca dei fatti, nonché alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni

#### **APPLICA**

- al **signor Daniele CASONI** (tess. CF 072165 – Cod. Soc. MI913) la sanzione dell'inibizione per giorni 150 (centocinquanta), così determinati: **90 (novanta) giorni** di squalifica come sanzione base per la Maratona di Atene del 14 novembre 2021, con l'aumento di un terzo, pari a 30 (trenta) giorni, per aver indotto un terzo a commettere un illecito *ex art. 9, comma 3, lettera d)*, del Regolamento di Giustizia FIDAL; nonché ulteriori **30 (trenta) giorni** di squalifica in relazione alla Maratona di Milano del 3 aprile 2022;

- al **signor Danilo DENARO** (tess. CF072383 – Cod. Soc. MI851) la sanzione della squalifica per **60 (sessanta) giorni**;

- al **signor Lorenzo ARTIOLI** (tess. MI5859 – Cod. Soc. MI819) la sanzione dell'inibizione per **30 (trenta) giorni**;

- all'**A.S.D. ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS (MI819)** *in persona del legale rappresentante p.t. signor Lorenzo Artioli*, a titolo di responsabilità diretta *ex art. 1, comma 3, lett. a) e c)* del Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione dell'ammenda di **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.

#### **INCARICA**

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 24 aprile 2024.

**PRESIDENTE: Avvocato Fabio Iudica**

**COMPONENTE: Avvocato Gabriele Pezzano**

**COMPONENTE RELATORE: Avvocato Stella Riberti**